

revoca di volontà da parte dei soggetti tra il momento della fecondazione e quello dell'impianto che può determinarsi a seguito di eventi imprevisi e imprevedibili che possono pregiudicare la salute della donna o influire sulla scelta responsabile della coppia,

impegna il Governo

a riferire al Parlamento entro sessanta giorni con quali strumenti intenda sopperire a tale vuoto normativo.

9/47-ed abb./**11**. Battaglia, Maura Cosutta, Deiana, Zanella.

La Camera,

premesso che:

all'articolo 18 della proposta di legge in esame si prevede, per la dotazione del fondo di cui al medesimo articolo, l'autorizzazione di spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dal 2004, a fronte dei 10,2 milioni previsti nel testo approvato precedentemente dalla Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di incrementare tale fondo a partire dalla legge finanziaria 2005-2008.

9/47-ed abb./**12**. Petrella, Maura Cosutta, Deiana, Zanella.

La Camera,

premesso che:

al provvedimento sulla procreazione medicalmente assistita che questa Assemblea si accinge ad approvare va riconosciuto l'indubbio merito di colmare il vuoto normativo esistente in un settore delicatissimo che da più di vent'anni attende di essere disciplinato;

che il presente provvedimento, una volta approvato, non solo porterà il nostro Paese sullo stesso piano degli altri Paesi

europei che da tempo si sono dotati di una legislazione ma, soprattutto, impedirà il ricorso spregiudicato alle tecniche di procreazione assistita, reso fin'ora possibile dall'assenza di una normativa precisa in materia;

ritenuto che nel corso dell'iter parlamentare sono state evidenziate forti perplessità circa il rischio che l'evoluzione della ricerca scientifica in questo settore possa determinare il rapido superamento di alcune delle disposizioni contenute nel provvedimento normativo e che a ciò devono essere aggiunte le dichiarazioni di alcuni illustri esponenti della comunità scientifica circa l'adeguatezza scientifica del testo;

considerato, inoltre, che da più parti si manifesta viva preoccupazione circa il rischio che l'approvazione del presente provvedimento possa determinare come logica conseguenza la revisione in senso restrittivo e la modifica dei principi informativi della legge 194 del 1978;

impegna il Governo

a non adottare iniziative normative volte a modificare la legge n. 194 del 1978, legge simbolo della laicità dello Stato e fondamentale conquista del movimento femminile;

a monitorare l'attuazione della normativa in materia di procreazione assistita e ad intervenire nuovamente sulla materia, anche modificando le disposizioni del presente testo, qualora dal monitoraggio e dalle valutazioni del mondo scientifico dovessero emergere gravi rischi per la salute della donna e scarse possibilità di successo delle tecniche di procreazione assistita come dal provvedimento normativo disciplinare.

9/47-ed abb./**13**. *(nuova formulazione)* Carlucci, Baldi, Galli, Zanetta, Brusco, Galvagno, Milanato, Licastro Scardino, Stradella, Osvaldo Napoli, Crosetto, Dell'Anna, Ferro, Bianchi Clerici, Muratori, Lezza.

La Camera,

premessi che:

il Ministero della salute, come previsto dall'articolo 2 della proposta di legge n. 47-B « norme in materia di procreazione medicalmente assistita », può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti;

il numero dei centri autorizzati agli interventi di procreazione assistita in Italia che oggi sono in grado di assicurare le tecniche di cui al punto precedente è estremamente limitato;

le cause di sterilità ed infermità sono in incremento con conseguente e preoccupante denatalità;

il Ministero della salute, mediante l'Istituto Superiore di Sanità, emana linee guida per l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita con l'obbligo di aggiornarle almeno ogni tre anni in rapporto alle nuove acquisizioni tecnico-scientifiche;

impegna il Governo

ad incentivare, mediante il finanziamento di progetti finalizzati, la ricerca e gli studi per un'ottimizzazione delle tecniche di conservazione dei gameti ed alla estensione di tali tecniche;

a finanziare progetti finalizzati alla individuazione delle cause di sterilità ed infertilità di coppia;

ad incentivare la ricerca e gli studi finalizzati all'utilizzo delle cellule staminali « adulte » nella terapia di alcune patologie fortemente invalidanti nell'uomo.

9/47-ed abb./**14.** Di Virgilio, Mario Pepe, Carlucci.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame così com'è articolato presenta aspetti che dovrebbero essere oggetto di maggiore e più

approfondita riflessione in quanto incidenti sulla vita di migliaia di persone interessate al problema della infertilità, ed ai relativi interventi;

l'esclusione dai livelli essenziali di assistenza delle cure costituisce una discriminante grave per le coppie che intendono farvi ricorso;

sulle modalità del consenso della donna nel testo in esame vengono previsti obblighi non congruenti con il rispetto della salute della donna e del nascituro in riferimento alla normativa vigente.

impegna il Governo

ad incrementare le risorse del Fondo sanitario nazionale destinate a finanziare le cure finalizzate alla procreazione medicalmente assistita nell'ambito dei livelli di assistenza dei piani sanitari regionali, onde evitare gravi discriminazioni determinate dalle condizioni delle coppie;

ad emanare, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del testo in esame, linee guida che regolamentino la possibilità di revoca del consenso di impianto dell'embrione da parte della donna anche per motivi di tutela della propria salute e del nascituro;

a rafforzare la funzionalità dei consultori sul territorio a sostegno delle scelte di maternità e di paternità responsabile;

ad istituire presso il Ministero della salute una commissione tecnico scientifica per monitoraggio della evoluzione della ricerca e delle sue applicazioni nel campo della procreazione medicalmente assistita anche al fine di formulare proposte di adeguamento della legislazione in materia.

9/47-ed abb./**15.** Bindi, Bimbi, Fioroni, Ruggeri, Colasio, Rosato, Mantini.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame così com'è articolato presenta alcuni aspetti

che dovrebbero essere oggetto di maggiore e più approfondita riflessione in quanto incidenti sulla vita personale e la salute di migliaia di persone interessate al problema della infertilità ed agli interventi relativi;

sulle modalità del consenso dette persone interessate, il testo in esame impone alcune modalità congiunte di espressione del medesimo, che in quanto relative ad atti medici e chirurgici, non paiono pienamente congruenti con i criteri relativi alla disponibilità delle decisioni che attengono esclusivamente alla volontà della singola persona cui è diretto l'intervento medico o chirurgico, così come dispone la legislazione vigente;

impegna il Governo

ad emanare ai sensi dell'articolo 6, comma 3 primo periodo linee guida che regolamentino l'espressione del consenso delle persone che accedono alle tecniche della procreazione assistita, relativamente agli atti medici e chirurgici inerenti all'*iter* delle prestazioni, in maniera pienamente congruente con i criteri relativi al rispetto della volontà della singola persona cui è diretto l'intervento medico o chirurgico, così come dispone la legislazione vigente.

9/47-ed abb./**16**. Bimbi, Bindi, Colasio, Ruggeri, Rosato.

La Camera

visto che:

nell'articolo 13 della proposta di legge 47-ed abb. e abbinata al comma 1 si vieta « qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano » e al comma 2 si dice « che la ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche »;

considerato che:

la scienza italiana sarà costretta, di fatto, a rifarsi allo sviluppo della ricerca

negli altri paesi poiché, per applicare il comma 2, è fondamentale poter ricorrere ad una sperimentazione più ampia

impegna il Governo

a concorrere con proprie iniziative legislative allo sviluppo della ricerca scientifica.

9/47-ed abb./**17**. Valpiana.

La Camera,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 4, l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo per i casi di sterilità o infertilità certificate da atto medico;

l'articolo 13, comma 2, prevede che la ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni è consentita a condizione che si perseguano finalità terapeutiche e diagnostiche, consentendo pertanto la cosiddetta « diagnosi preimpianto »;

le coppie portatrici di malattie genetiche trasmissibili al concepito, se non sterili, non potrebbero accedere a tali tecniche;

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle linee guida previste dall'articolo 7, opportune iniziative per permettere l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita anche alle suddette coppie anche se non sterili e, in applicazione dell'articolo 14, comma 1, per consentire, con il consenso della coppia, il non trasferimento dell'embrione nell'utero.

9/47-ed abb./**18**. Palumbo.

La Camera,
in sede di approvazione del disegno
di legge n. 47:

impegna il Governo

a monitorare l'applicazione della legge al
fine di un puntuale aggiornamento delle
linee guida anche in rapporto all'evolu-

zione tecnico-scientifica, come previsto dal
comma 3, dell'articolo 7 della presente
legge.

9/47-ed abb./**19**. Santanchè, La Grua,
Arrighi, Messa, La Starza, Fatuzzo,
Ghiglia, Gianni Mancuso, Giulio Conti,
Franz, Foti, Patarino, Briguglio, Lan-
dolfi, Coronella, Meroi, Pezzella, Maggi,
Fragalà, Bocchino.

**PROPOSTA DI LEGGE MENIA: CONCESSIONE DI UN RICONOSCI-
MENTO AI CONGIUNTI DEGLI INFOIBATI (1874)**

(A.C. 1874 ed abb. — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:*

considerato che:

la relazione tecnica, verificata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha quantificato in complessivi euro 172.508 l'onere derivante dall'articolo 1, comma 1;

il predetto onere, come si evince dalla medesima relazione tecnica, risulta limitato ad un solo esercizio finanziario;

l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria devono essere aggiornate con riferimento al nuovo triennio 2004-2006;

rilevata la necessità di introdurre una clausola di invarianza finanziaria, con riferimento alle modifiche introdotte dalla Commissione di merito all'articolo 2;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 5, il comma 1 sia sostituito dal seguente: 1. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 172.508 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

all'articolo 5, comma 3, le parole: « degli articoli 3 », siano sostituite dalle seguenti: « degli articoli 2, 3 ».

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 Boato, 1.2 Valpiana, 5.1 Governo, 5.2 Leoni e sugli articoli aggiuntivi 01.02 Maran e 1.01 Rosato, in quanto suscettibili di determi-

nare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 01.03 della Commissione, a condizione che, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, all'articolo 01, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente:

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 01.04 della Commissione, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Sono riconosciuti il Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata con sede a Trieste e l'Archivio Museo storico di Fiume, con sede a Roma. A tal fine è concesso il finanziamento di 100 mila euro annui a decorrere dall'anno 2004 all'IRCI (Istituto regionale per la cultura istriana, fiumana e dalmata) e di 100 mila euro annui a decorrere dall'anno 2004 alla Società di studi fiumani.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 mila euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

3. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti in oggetto.

(A.C. 1874 ed abb. — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, ai congiunti fino al sesto grado di coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati, nonché ai soggetti di cui al comma 2, è concessa, a domanda ed a titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo diploma nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1.

2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati. Il riconoscimento può essere concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947, ed entro l'anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e prigionia, escludendo quelli che sono morti in combattimento.

3. Sono esclusi dal riconoscimento coloro che sono stati soppressi nei modi e nelle zone di cui ai commi 1 e 2 mentre facevano volontariamente parte di formazioni non a servizio dell'Italia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, l'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e la più complessa vicenda del confine orientale.

2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono inoltre volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario ed artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale ed all'estero.

3. Il «Giorno del ricordo» di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Conseguentemente, al titolo, premettere le parole: Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e.

01. 03. La Commissione.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

1. Sono riconosciuti il museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata con sede a Trieste e l'Archivio museo storico di Fiume con sede a Roma. A tal fine, è concesso un finanziamento di 100 mila euro annuali all'IRCI (Istituto regionale per la cultura istriana, fiumana e dalmata) e di 100 mila euro annuali alla Società di studi fiumani.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

01. 04. La Commissione.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. - 1. La Repubblica riconosce il giorno 10 febbraio, quale «Giorno della memoria» al fine di ricordare la tragedia degli italiani uccisi nelle foibe e l'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra.

2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende.

3. Il «Giorno della memoria» di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio

1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Conseguentemente, al titolo, premettere le parole: Istituzione del «Giorno della memoria» in ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e.

01. 01. Menia.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. - 1. La Repubblica riconosce come proprio dovere la memoria delle vicende dell'esodo dei cittadini italiani dalle zone del confine orientale negli anni successivi al termine della seconda guerra mondiale e considera quelle vicende aspetti fondamentali della storia nazionale. La Repubblica istituisce, pertanto, il giorno 10 febbraio la «Giornata della memoria dell'esodo dall'Istria, da Fiume e dalle coste dalmate». Finalità principale della «Giornata della memoria dell'esodo dall'Istria, da Fiume e dalle coste dalmate» è quella di preservare e rinnovare, specie nelle nuove generazioni, la conoscenza e dell'esodo e delle vicende connesse.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, nomina un Comitato scientifico, composto da quindici membri rappresentanti del mondo sociale, culturale, artistico e storico in possesso di adeguate conoscenze per quanto attiene alla vicenda dell'esodo di cui al comma 1.

3. Il Comitato di cui al comma 2 è incaricato di promuovere e di organizzare annualmente un programma di iniziative volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo svi-

luppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica. Tali iniziative sono, altresì, volte a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all'estero, in quanto insostituibili punti di riferimento di una lunga storia, di una costante operosità e della pluralistica identità del popolo italiano.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

Conseguentemente, al titolo, premettere le parole: Istituzione della Giornata della memoria dell'esodo dall'Istria, da Fiume e dalle coste dalmate e.

01. 02. Maran, Leoni, Boato, Bressa, Rosato.

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al congiunto più prossimo dei civili che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947, in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati, è concesso, a domanda e senza assegni, un certificato di riconoscimento e un'apposita insegna metallica.

1. 2. Valpiana, Mascia.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai fini del comma 1 agli infoibati sono assimilati coloro che risultano scomparsi nello stesso periodo e nelle stesse zone.

1. 3. Valpiana, Mascia.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli infoibati sono assimilate anche le vittime delle persecuzioni subite dagli italiani residenti fino al 5 gennaio 1956 nei territori delle province di Pola, Fiume e Zara passati alla sovranità e all'amministrazione della Repubblica federativa di Jugoslavia. Non sono ricompresi per il riconoscimento i congiunti di coloro che, fra gli appartenenti e i collaboratori di organi e formazioni, come l'Ispettorato speciale di pubblica sicurezza per la Venezia Giulia, il Centro per lo studio del problema ebraico, i membri delle squadre di azioni protagoniste dei pogrom antiebraici di Trieste del 1941 e del 1943, secondo gli accertamenti compiuti dalla commissione di cui all'articolo 3, tennero un comportamento efferato contro i combattenti della guerra di liberazione, contro i perseguitati politici e razziali dei regimi fascista e nazista e contro la popolazione civile.

1. 1. Boato, Bressa, Leoni, Maran, Rosato.

Al comma 3, sostituire le parole: non a servizio dell'Italia con le seguenti: militari, paramilitari e civili, che agivano in contrapposizione alle forze di Liberazione dal nazifascismo.

1. 4. Valpiana, Mascia.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. - 1. Viene riconosciuto il Museo della civiltà istriana-fiumano-dalmata, con sede a Trieste. A tal fine, è concesso un finanziamento di 4 milioni di euro al comune di Trieste per la sua

realizzazione e, all'IRCI (Istituto regionale per la cultura istriana, fiumana e dalmata) di Trieste, un finanziamento di 100.000 euro annuali per la sua gestione.

2. Viene istituito l'Istituto nazionale della cultura istriana, fiumana e dalmata di lingua italiana, con sede a Firenze, di concerto tra l'amministrazione comunale di Firenze e il Ministero per i beni e le attività culturali. A tal fine viene concesso un contributo annuale di 100.000 euro al comune di Firenze.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole: e finanziamento di istituzioni culturali.

1. 01. Rosato, Maran, Boato, Leoni, Bressa.

(A.C. 1874 ed abb. - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DALLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. Le domande, su carta libera, dirette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la

descrizione del fatto, della località, della data in cui si sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del congiunto, allegando ogni documento possibile, eventuali testimonianze, nonché riferimenti a studi, pubblicazioni e memorie sui fatti.

2. Le domande devono essere presentate entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo il completamento dei lavori della commissione di cui all'articolo 3, tutta la documentazione raccolta viene devoluta all'Archivio centrale dello Stato.

(A.C. 1874 ed abb. — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DALLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita una commissione di nove membri, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da persona da lui delegata, dai capi servizio degli uffici storici degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri, da due rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti delle foibe, da un esperto designato dall'Istituto regionale per la cultura istriana di Trieste, da un esperto designato dalla Federazione delle associazioni degli esuli dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, nonché da un funzionario del Ministero dell'interno. La partecipazione ai lavori della commissione avviene a titolo gratuito. La commissione esclude dal riconoscimento i congiunti delle vittime perite ai sensi dell'articolo 1 per le quali sia accertato, con sentenza, il compimento di delitti efferati contro la persona.

2. La commissione, nell'esame delle domande, può avvalersi delle testimonianze, scritte e orali, dei superstiti e

dell'opera e del parere consultivo di esperti e studiosi, anche segnalati dalle associazioni degli esuli istriani, giuliani e dalmati, o scelti anche tra autori di pubblicazioni scientifiche sull'argomento.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: nove con la seguente: dieci.

3. 1. Bressa, Leoni, Boato, Maran, Rosato.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: due rappresentanti fino a: Dalmazia con le seguenti: un rappresentante del comitato per le onoranze ai caduti delle foibe, da un rappresentante dell'Istituto per la storia del Movimento di Liberazione in Italia, da due rappresentanti dell'Istituto regionale per la storia del Movimento di Liberazione nel Friuli e Venezia Giulia.

3. 3. Valpiana, Mascia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai caduti delle foibe aggiungere le seguenti: da un esperto designato dall'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia e.

3. 2. Bressa, Leoni, Boato, Maran, Rosato.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola: efferati.

3. 4. Valpiana, Mascia.

(A.C. 1874 ed abb. — Sezione 5)**ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DALLA COMMISSIONE****ART. 4.**

1. L'insegna metallica ed il diploma a firma del Presidente della Repubblica sono consegnati annualmente con cerimonia collettiva.

2. La commissione di cui all'articolo 3 è insediata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche dell'insegna metallica in acciaio brunito e smalto, con la scritta « La Repubblica italiana ricorda », nonché del diploma.

3. Al personale di segreteria della commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 4.**

Al comma 1, sopprimere la parola: annualmente.

***4. 1.** Bressa, Boato, Leoni, Maran, Rosato.

Al comma 1, sopprimere la parola: annualmente.

***4. 2.** Valpiana, Mascia.